

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1991

**Presidenza del Presidente BERNARDI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane»  
(1572-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5
CONTE, <i>ministro per i problemi delle aree urbane</i> .....	2
REZZONICO (DC), <i>relatore alla Commissione</i> .....	2
VISCONTI (Com.-PDS) .....	5

*I lavori hanno inizio alle ore 17,05.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane» (1572-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli senatori, riprendiamo la discussione del disegno di legge, rinviata il 29 maggio.

Ricordo che il senatore Rezzonico ha già riferito alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha trasmesso il seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso il seguente parere: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Con specifico riferimento all'articolo 2, si sottolinea comunque l'opportunità che, nell'accordare i benefici previsti, qualora il Ministro per le aree urbane si discosti dalle proposte delle regioni motivi in modo adeguato.

Si suggerisce infine alla Commissione di merito di richiedere che il Ministro per le aree urbane annualmente riferisca in Parlamento sui criteri seguiti nell'accordare i benefici di cui al provvedimento in esame».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

REZZONICO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

CONTE, *ministro per i problemi delle aree urbane*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e sul disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1992 e di lire 30 miliardi per il 1993.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 2 dell'articolo 1.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello

stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 dell'articolo 2.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 30 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni, dello specifico accantonamento «Interventi volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree urbane» iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 dell'articolo 5.  
Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

VISCONTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista-PDS, dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 17,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA